

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 03/09/2020

### FATTO

Con ricorso presentato in data 03/05/2020, la parte ricorrente ha dedotto:

- di essere titolare di tre buoni fruttiferi trentennali appartenenti alla serie "Q/P", emessi dall'intermediario resistente;
- di aver chiesto all'intermediario il rimborso dei buoni in questione;
- di aver ricevuto in quella sede un importo inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i rendimenti indicati a tergo dei titoli nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno della loro durata.

Insoddisfatta del riscontro dato dall'intermediario al suo reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF e ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere l'applicazione dei rendimenti stampati sul retro dei buoni di cui al ricorso per il periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che i buoni fruttiferi di cui trattasi, sebbene emessi utilizzando moduli della serie "P", erano stati sottoscritti nel periodo in cui erano collocati i buoni della serie "Q", istituita con il d.m. n. 148/1986. L'intermediario ha pure dedotto che, a norma di tale decreto, i buoni emessi dal 01/07/1986 utilizzando i moduli della precedente serie "P" dovevano riportare due timbri: uno da apporsi sul lato anteriore del documento, con la dicitura "Serie Q/P", e l'altro, da apporsi sul lato posteriore, recante la misura dei nuovi tassi d'interesse riconosciuti al sottoscrittore.

Tali timbri erano stati apposti anche su tutti i buoni fruttiferi oggetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alla misura degli interessi, questa era indicata nel retro dei buoni soltanto per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, poiché dal 21° al 30° anno era riconosciuto al sottoscrittore, ai sensi dell'art. 5 del sopra richiamato d.m. n. 148/1986, un importo determinato sulla base del frutto massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, il 12%. L'intermediario ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Oggetto della controversia sono tre buoni fruttiferi emessi dall'intermediario resistente nel 1989 e rispetto ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno di durata secondo le indicazioni stampate a tergo di ciascuno di essi.

Ciò premesso, osserva il Collegio che nessuno dei buoni fruttiferi in questione reca un timbro che modifica gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei buoni in questione in tale periodo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo dei buoni stessi, ove si legge, *“più L. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Ritiene inoltre il Collegio che la circostanza sopra descritta abbia ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento dei buoni fruttiferi nel periodo sopra indicato sarebbe stato quello riportato sugli stessi (cfr., in senso conforme, tra le altre, la decisione di questo stesso Collegio n. 5998/2016 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) e, dunque, si debba riconoscere il diritto della parte ricorrente stessa a vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni riportate sul retro di ciascun titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

Conseguentemente, il Collegio non può che accertare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il rendimento dei buoni di cui al ricorso previsto dalle condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo ricompreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei titoli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA